



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

VISTO l'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 79 del 1997 concernente "disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale";

VISTO il comma 1 del citato articolo 12, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in base al quale "il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, con effetto dall'anno 2004, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema";

VISTO il successivo comma 2 del citato articolo 12 il quale prevede che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria, e che in sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1;

CONSIDERATO che, sulla base dei dati risultanti dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2003 di cui alla legge 29 novembre 2004, n. 293, le predette risorse su cui applicare le misure percentuali ammontano, distintamente, a:

1. 3.864.551.859,86 euro per le somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, analiticamente indicate nell'allegata tabella 1;

2. 332.853.684,15 euro per le maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato distintamente indicate nella medesima tabella 1;
3. 4.755.142.483,95 euro per i risparmi di spesa per interessi di cui all'allegata tabella 2;

VISTA l'allegata tabella 3 che evidenzia in euro 6.025.524.484,86 l'ammontare delle risorse che si sarebbero dovute assumere a base di calcolo per la determinazione delle quote da assegnare alle finalità previste dal sistema previgente alla modifica introdotta dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in euro 8.952.548.027,96 le risorse da assumere a base di calcolo ai sensi della vigente normativa;

CONSIDERATO che, rispetto al previgente sistema, le misure percentuali di cui al comma 1 dell'articolo 12 del menzionato decreto-legge n. 79 del 1997, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della richiamata legge n. 350 del 2003, devono essere determinate in misura tale da garantire la neutralità finanziaria, come risultante dalla predetta tabella 3;

TENUTO CONTO che dall'applicazione delle percentuali relative al sistema previgente l'onere si attesta in euro 723.789.740,18, come evidenziato nell'allegata tabella 3, e che pertanto la misura percentuale individuata nell'8,0847 dà luogo ad un importo di eguale ammontare;

VISTI gli atti aggiuntivi alle convenzioni per l'esercizio 2003, le convenzioni triennali per gli esercizi 2004-2006 (art. 3), nonché il contratto di servizi con l'Agenzia del Demanio (art. 13), tutti stipulati in data 31 marzo 2004, con i Direttori delle Agenzie fiscali, in base ai quali, con riferimento alle convenzioni per l'esercizio 2003, saranno trasferite alle Agenzie le risorse finanziarie incentivanti come determinate in attuazione dell'articolo 3, comma 165, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003;

CONSIDERATI gli obiettivi e le linee strategiche dell'azione amministrativa indicati nella Direttiva Generale per l'anno 2003;

CONSIDERATO che alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla predetta direttiva generale per l'anno 2003 ha contribuito sia l'azione degli Uffici adibiti alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, sia indirettamente quella degli altri Uffici;

CONSIDERATA la necessità di garantire la compatibilità tra l'ammontare delle risorse potenzialmente destinabili alle finalità di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 79/1997, con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, nel rispetto del vincolo della neutralità finanziaria;

CONSIDERATO che l'ammontare massimo di risorse da destinare alle predette finalità, compatibile con i predetti obiettivi programmatici, è di 450 milioni di euro e che la misura

percentuale applicabile in maniera uniforme a ciascuna delle risorse suindicate tale da rimanere entro il suddetto importo è del 5 per cento, in luogo dell'8,0847 per cento,

DECRETA:

articolo 1

1. Le percentuali da applicare su ciascuna delle risorse riferite al rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2003 approvato con legge 29 novembre 2004, n. 293, indicate nelle premesse, sono determinate nelle seguenti misure:

- a) 5% per le somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, pari a 3.864.551.859,86 euro, come indicate nell'allegata tabella 1;
- b) 5 % per le maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato pari a 332.853.684,15 euro, come indicate nella medesima tabella 1;
- c) 5 % per i risparmi di spesa per interessi pari a 4.755.142.483,95 euro, come indicati nell'allegata tabella 2.

articolo 2

1. L'importo complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a euro 447.158.098, arrotondato a 447.000.000 è destinato quanto a euro 39.900.000 al potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, così ripartito:

AGENZIE	importo
Agenzia entrate	20.000.000
Agenzia demanio	3.600.000
Agenzia dogane	5.000.000
Agenzia territorio	9.000.000
totale agenzie	37.600.000
AMM.NE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO	200.000
MINISTERO	
Gabinetto	20.000
Dip. Amministrazione generale del personale	700.000
Dipartimento del tesoro	100.000
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	600.000
Dipart. Politiche sviluppo e coesione	60.000
Dipartimento per le politiche fiscali	620.000
totale Ministero	2.100.000
Totale complessivo	39.900.000

Il restante importo, pari a euro 407.100.000, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, è destinato al fondo per il trattamento accessorio del personale ed è così attribuito:

a) Agenzie fiscali : euro 286.200.000 così ripartiti:

- Agenzia Entrate euro 206.500.000;
- Agenzia Demanio euro 3.100.000;
- Agenzia Dogane euro 33.300.000
- Agenzia Territorio euro 35.600.000

b) Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato euro 5.700.000;

c) Ministero : euro 115.200.000 di cui il 15 per cento, pari a euro 17.280.000, va ad alimentare i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale.

Articolo 3

1. Nell'ambito delle risorse riferite al personale di livello dirigenziale di cui alla lettera c) dell' articolo 2, una quota pari a un settimo è destinata al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di prima fascia; nell'ambito delle risorse attribuite a ciascuna fascia dirigenziale la ripartizione è effettuata in modo tale che venga riconosciuta al personale dirigenziale in servizio presso gli Uffici le cui competenze sono direttamente correlate alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 79/1997, come modificato dall'articolo 3, comma 165, della legge n. 350 del 2003 una maggiorazione non inferiore al 65 per cento rispetto al personale dirigenziale in servizio presso gli Uffici le cui competenze sono indirettamente correlate alle predette attività.

Articolo 4

1. Le risorse relative al restante personale di cui alla lettera c) dell' articolo 2, pari a euro 97.920.000, sono assegnate nelle seguenti misure ai fondi unici di amministrazione dei centri di responsabilità interessati, in modo tale da riconoscere al personale in servizio presso gli Uffici le cui competenze sono direttamente correlate alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 79/1997, come modificato dall'articolo 3, comma 165, della legge n. 350 del 2003, una maggiorazione non inferiore al 65 per cento rispetto agli importi attribuibili al personale in servizio presso gli Uffici le cui competenze sono indirettamente correlate alle predette attività:

Gabinetto	euro	1.200.000
Dipartimento del tesoro	euro	5.490.000
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato	euro	30.670.000
Dipartimento politiche sviluppo e coesione	euro	1.600.000

Dipartimento Amministrazione generale del personale	euro	24.290.000
Dipartimento per le politiche fiscali	euro	33.762.000
Scuola Superiore Economia e Finanza	euro	908.000

2. I tempi, le modalità di erogazione dei fondi nonché la determinazione delle risorse da assegnare ai singoli Uffici sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li

IL MINISTRO

Lu

D. L.

Lu